

### Fra tre mesi scadono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 102/2014

Sicuramente ricorderete che nella SHE PVCFI newsletter n. 15, avevamo parlato del Decreto Legislativo n. 102/2014 in cui viene richiesto che alcuni settori d'impresa effettuino, entro il prossimo 5 dicembre, una diagnosi energetica.

Per maggiori chiarimenti e per verificare se la vostra azienda è coinvolta nell'applicazione del DLgs 102/2014, potete collegarvi a sito del MiSE (Ministero Sviluppo Economico) in cui è stato pubblicato il documento "Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese"

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/>

[Efficienza energetica CHIARIMENTI DIAGNOSI IMPRESSE 19 05 15.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Efficienza_energetica_CHIARIMENTI_DIAGNOSI_IMPRESSE_19_05_15.pdf).

Tutto nasce dalla Direttiva Europea n. 32/2006 – Efficienza energetica usi finali, che all'articolo 12 richiede che "gli Stati Membri devono assicurare la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità, destinati ad individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica, applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, compresi i clienti di piccole dimensioni nel settore civile, commerciale e le piccole e medie imprese".

Il Decreto Legislativo 102/2014 specifica, oltre all'obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche nelle imprese, che attraverso tale diagnosi dovrà essere fatta un'analisi sistematica che fotografi gli utilizzi dell'energia e il fabbisogno energetico per aree di consumo, e di individuare per ciascuna di queste aree i flussi energetici e i possibili interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica.

Il decreto introduce l'obbligo di effettuare una prima diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 (con possibili sanzioni fino a 40.000) a:

1. Grandi imprese, con più di 250 dipendenti oppure il cui fatturato annuo superi i 50 milioni di euro e il cui bilancio annuo superi i 43 milioni di euro; le due condizioni (il numero di occupati e i due criteri finanziari congiuntamente considerati) sono alternative e devono valere entrambe per due esercizi consecutivi e precedenti all'anno dell'obbligo
2. Imprese a forte consumo di energia ("energivori") iscritte nell'elenco pubblicato dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (CCSE) nel 2014, relativo ai consumi 2013.

Viene previsto, inoltre, che sono esonerati dall'obbligo di esecuzione della diagnosi energetica le organizzazioni che adottano uno tra i sistemi di gestione volontaria EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001, a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità ai criteri elencati all'allegato 2 dello stesso decreto legislativo 102/2014. Resta fermo, ad ogni modo, l'obbligo di comunicare all'ENEA l'esito della diagnosi condotta nell'ambito del sistema di gestione.

A chi non avesse verificato se la propria azienda è coinvolta e/o vuole meglio comprendere costi e organizzazione della diagnosi energetica, visto il breve tempo a disposizione, riteniamo utile dare due indicazioni a cui fare riferimento senza impegno da entrambe le parti:

- gli atti del seminario organizzato lo scorso 2 luglio da Federchimica, disponibili collegandosi al seguente link: [http://www.federchimica.it/intervencionengo\\_0715\\_seminariodiagnosienergetiche](http://www.federchimica.it/intervencionengo_0715_seminariodiagnosienergetiche)
- il questionario allegato reso disponibile dalla società Repower ([alberto.paniqalli@con.repower.com](mailto:alberto.paniqalli@con.repower.com)), una società operante nel settore energetico con cui già nel passato avevamo avuto rapporti di consulenza.